

Determina a contrattare
Acquisizione fornitura n. 5 notebooks

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DI GENOVA
ISTITUTO DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI TECNOLOGIE PER L'ENERGIA

VISTA la Legge 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza";

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007";

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7/5/2012, trasformato in Legge n. 94 del 6/7/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge n. 135 del 7/8/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018;

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Provvedimento n. 043 protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, protocollo n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 intitolato "Decisione di contrattare";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTA la "Legge di stabilità 2019", Legge 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 SO n. 62;

VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 94/2020, protocollo AMMCNT-CNR n. 0059911/2020, con cui il dott. Vincenzo Buscaglia è nominato Direttore Facente Funzioni dell'Istituto di Chimica e della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia ICMATE, a partire dal 1/10/2020;

VISTO il Provvedimento protocollo ICMATE n. 0002448/2020 del 29/12/2020 con il quale il dott. Vincenzo Buscaglia, conferma la dott.ssa Maria Luigia Muolo quale Responsabile della Sede Secondaria di Genova, con delega alla gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del provvedimento n. 42 di conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto, con poteri di firma;

VISTA la delibera N° 290/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 15 dicembre 2020, verbale N°422 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021;

VISTE le richieste presentate dalla dott.ssa Rada Novakovic in data 15/2/2021 e dal sig. Francesco Mocellin in data 23/2/2021 per acquisire la fornitura di complessivi **n. 5 notebook**, indispensabili per portare avanti rispettivamente l'attività di ricerca ed il lavoro di amministrazione in "lavoro agile" durante la pandemia COVID 19;

CONSIDERATO che si è accertato che la fornitura in argomento non è offerta dalle Convenzioni Consip (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.) ma è presente il Metaprodotto sul MePA;

VISTE le Linee guida ANAC N° 4, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 206 del 1° marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della già citata Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente "Unità organizzativa responsabile del procedimento", "Responsabile del procedimento" e "Compiti del Responsabile del procedimento";

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (per brevità, "RUP") per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTE le novità introdotte con il DL 76/2020, c.d. "decreto semplificazioni", convertito dalla L.120 entrata in vigore dal 15.09.2020, Capo I "Semplificazioni in tema di contratti pubblici" dagli artt. 1-9 e la deroga all'art 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento diretto;

VISTO l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato per la fornitura è di € 7.500,00 (oltre IVA di legge);

VISTI il D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e la Determinazione ANAC N° 3 del 5 marzo 2008 recante "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza";

PRESO ATTO che l'articolazione tecnica dell'Istituto incaricata della predisposizione delle specifiche tecniche e/o della valutazione dei profili tecnici del contratto non ha segnalato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa all'interno dei fondi dei progetti **DCM.AD006.208, DCM.AD006.202, DCM.AD006.028 e DCM.AD006.019**;

VISTO il Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 218, "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/8/2015, n. 124", l'art. 10 comma 3 prevede che "Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 450 e 452, della L. 27/12/2006 n. 296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca" e che pertanto, nel caso di cui sopra, non vige l'obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione come già richiamata;

DETERMINA

- **DI DARE AVVIO** alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ordine di acquisto, che verrà stipulato immediatamente previa apposizione di idonea clausola risolutiva espressa nel mentre della verifica da parte del RUP sulla veridicità della dichiarazione resa circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- **DI NOMINARE**, quale RUP, la sottoscritta dott.ssa Maria Luigia Muolo, coadiuvata dalla dott.ssa Eva Santini;
- **DI TENER CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalle norme in premessa;
- **DI NOMINARE** quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), in base all'art. 101, comma 1, Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Rada Novakovic e il sig. Francesco Mocellin che possiedono le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, l'affidamento diretto della fornitura di cui all'oggetto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- **DI STABILIRE** che per l'effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sopra richiamato, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **DI STABILIRE** che, in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019, l'operatore economico affidatario sia esonerato dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del Codice;
- **DI STABILIRE** le seguenti clausole essenziali del contratto:
 1. Tempi di consegna: come da catalogo MePA;
 2. Luogo di consegna: ICMATE - Genova
 3. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- **DI IMPEGNARE** la spesa sulla voce di bilancio 22014 "postazioni di lavoro", GAE P0NOVMAT residui 2019 e 2020, GAE P0VIVMAT residui 2015, GAE P0VIVMAT residui 2016, GAE P0062073 residui 2017, GAE P0LIGMAT residui 2019, GAE P0212022 residui 2020.

Il Responsabile ICMATE Sede Secondaria Genova
(dott.ssa Maria Luigia Muolo)